

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)

(9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente della  
9<sup>a</sup> Commissione permanente FRANCHI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169);

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE .....   | Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i> |
| CAMPAGNOLI (DC) .....  | 5, 6, 25                     |
| CARLOTTO (DC) .....  | 5, 6, 7 e <i>passim</i>      |
| CARPENEDO (DC), relatore alle Commissioni riunite .....  | 5, 7, 9 e <i>passim</i>      |
| DE PAOLI sottosegretario di Stato per il tesoro .....  | 25                           |
| DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ..... | 5, 7, 9, e <i>passim</i>     |
| DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste) .....  | 20                           |
| GALDELLI (Rifond. Com.) .....  | 6, 8, 9 e <i>passim</i>      |
| MANZI (Rifond. Com.) .....   | 11                           |
| RABINO (DC) .....  | 5, 6, 7, e <i>passim</i>     |

*I lavori hanno inizio alle ore 16,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169)**

**«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110)**, d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

**«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199)**, d'iniziativa del senatore Carpenedo;

**«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637)**, d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

**«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996)**, d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

**«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046)**, d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

**«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328)**, d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328. Proseguiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

#### CAPO II

#### INTERVENTI SPECIALI

##### Art. 5.

##### *(Tutela ambientale)*

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 5.

*Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «della legge 8 giugno 1990, n. 142» aggiungere: «hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre».*

5.3

CARLOTTO

*All'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «tenuto conto dei programmi regionali di sviluppo, dei piani territoriali di coordinamento delle province e dei piani generali di bonifica».*

5.5

RABINO, MICOLINI

*All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «sistemazione idraulico-forestale» inserire le seguenti: «il mantenimento delle aree prative».*

5.4

RABINO, MICOLINI

*All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «risorse idriche» inserire le seguenti: «che tengono conto delle previsioni dei piani generali di bonifica».*

5.6

RABINO, MICOLINI

*Aggiungere all'articolo 5 il seguente comma 3:*

*«Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano l'albo dei prodotti tipici in attuazione del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è istituito con la legge provinciale ai sensi dello statuto di autonomia e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, garantendo la denominazione bilingue dei prodotti».*

5.7

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Ad integrazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono consentite le forme di governo e di trattamento selvicolturali, nonché gli interventi colturali di miglioramento, di impianto, di manutenzione e di utilizzazione dei boschi previsti nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Dette Prescrizioni saranno aggiornate in relazione agli obiettivi di cui alla citata legge.

4. Ad integrazione di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1939, n. 1497, non è richiesta per l'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee.

5. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

6. A valere sul fondo di cui all'articolo 2.2, lettera b), alle comunità montane possono esser finanziati studi per l'aggiornamento dei piani di sviluppo socio-economici in materia di tutela ambientale e studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti di tutela ambientale di aree individuate nei piani stessi».

5.1

CAMPAGNOLI

*All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:*

«3. Nell'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui al comma 1 le comunità montane possono delegare ai consorzi di bonifica operanti sul territorio di loro competenza la realizzazione degli interventi previsti nei predetti piani attinenti alle azioni di cui al comma 2».

5.8

RABINO, MICOLINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti con riferimento agli scarichi produttivi, le regioni provvedono entro due anni a disciplinare, attraverso la revisione del piano regionale di risanamento delle acque e di specifiche normative, il trattamento e lo scarico finale delle acque reflue di origine civile tenuto conto delle particolarità locali, della qualità delle acque superficiali ed in relazione al loro uso.

4. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo paragrafo, e dell'articolo 4, comma 2, della Direttiva CEE n. 91/271, del 21 maggio 1991, le regioni individuano gli opportuni sistemi di trattamento per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate nei territori di alta montagna (al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare), dove a causa

delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, nel rispetto dell'ambiente».

5.2

DUJANY

CARLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 può essere benevolmente preso in considerazione dal relatore e dal rappresentante del Governo dal momento che esso è meramente rafforzativo della disposizione: individua, infatti, l'esigenza primaria di consolidare lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Non ho nulla di particolare da dire su questo emendamento. Solo, richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, ove venissero approvati gli emendamenti 5.3 e 5.5, ne risulterebbe una frase non congrua.

RABINO. Ritiro gli emendamenti 5.5, 5.4 e 5.6.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Carlotto.

**È approvato.**

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 5.7.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, della proposta da me presentata di aggiungere quattro commi dopo il comma 2 dell'articolo 5, mi interessano in particolare i commi 5 e 6 che riguardano la disciplina dei contributi.

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi favorevolmente almeno su questi due commi.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il parere del Governo è contrario a questo emendamento. La materia infatti per quanto riguarda il comma 3 sarà oggetto di corretta definizione. Anche in merito al comma 5 non possono sottacersi alcune perplessità.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi rimetto alle Commissioni per quanto riguarda questo emendamento. Faccio notare che con tale disposizione daremmo luogo ad una definizione di dettaglio che per principio dovrebbe essere rinviata alla legge regionale.

Per quanto riguarda il comma 6, inoltre, bisognerà vedere la parte in cui si fa riferimento alla lettera *b*). Probabilmente essa tiene conto di una formulazione diversa.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, tenuto conto delle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, riformulo ulteriormente il mio emendamento mantenendo esclusivamente la parte in cui si propone di aggiungere il comma 5.

CARLOTTO. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.1.

GALDELLI. Bisognerebbe usare lo stesso metro e la stessa misura; non sono in disaccordo rispetto a quanto espresso, ma credo che sia in contraddizione con la filosofia che ispira il provvedimento al nostro esame. Pertanto annuncio il voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Campagnoli, nella sua ultima formulazione.

**È approvato.**

RABINO. Il mio emendamento 5.8 si illustra da sè e mi sembra che anche in Sottocommissione sia stato espresso parere favorevole.

GALDELLI. Non mi risulta. L'emendamento prevede la delega ai consorzi di bonifica, mentre ci si sta avviando verso lo scioglimento degli stessi, per cui sarebbe assurdo inserire nel disegno di legge tale riferimento.

RABINO. Ritiro l'emendamento.

CARLOTTO. Faccio mio l'emendamento 5.2 che interessa gli scarichi nei territori di alta montagna, cioè al di sopra dei 1.500 metri. Una normativa generale, anche se ottima, non sempre si adegua alle situazioni di alta montagna, per cui ritengo opportuno che le regioni si occupino di tale aspetto.

PRESIDENTE. Mi permetto di far rilevare che con il disegno di legge al nostro esame intendiamo realizzare l'obiettivo di trasferire alle regioni alcune competenze dello Stato. L'emendamento prevede che le regioni dovranno provvedere entro due anni, ma dobbiamo rispettare la loro sovranità; non possiamo riprodurre il centralismo che proprio con questo provvedimento intendiamo abbandonare. Invito pertanto il collega Carlotto a ritirare il suo emendamento.

CARLOTTO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-...

“All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Sono in particolare consentiti il taglio di diradamento, il taglio saltuario, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di maturazione boschiva per i cedui e per l'alto fusto, i tagli a piccole buche o con il trattamento da dirado con turni di riferimento massimo di 100 anni e variazioni a seconda delle specie e degli usi locali. Sono altresì consentiti i lavori di difesa forestale, di regimazione dei corsi d'acqua, le opere di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di protezione delle acque sotterranee e di prevenzione degli incendi boschivi. L'arboricoltura sulle superfici agricole, realizzata ai sensi dei regolamenti comunitari, non è soggetta alla presente normativa in quanto arboricoltura da legno temporanea, effettuata su terreni reversibili. Le operazioni realizzate ai sensi del presente comma devono essere conformi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive norme regionali attualmente vigenti in ciascuna provincia, che devono essere aggiornate ogni due anni. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al comma 9, in fine è aggiunto il seguente periodo”: “Per gli interventi di utilizzazione boschiva diversi da quelli previsti dal precedente comma l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono rilasciate nel termine perentorio di 40 giorni dalla domanda che va presentata dagli interessati in un'unica copia, alla regione competente, la quale acquisisce i pareri degli organi tecnici. Decorso inutilmente il predetto termine il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita poteri sostitutivi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed entro 30 giorni deve rilasciare l'autorizzazione qualora nel termine prescritto il Ministro non abbia provveduto si considera acquisito l'assenso”».

5.0.1

MICOLINI, MORA, RABINO, CARLOTTO

RABINO. Si tratta di un emendamento molto descrittivo che si illustra da sè.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere contrario perchè l'emendamento intende modificare surrettiziamente la «legge Galasso».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

CARLOTTO. In qualità di firmatario, pur rendendomi conto della posizione del Governo, in quanto si tratta di un emendamento che

sconvolge la normativa esistente dettata dalla cosiddetta «legge Galasso», voglio mettere in evidenza che è proprio questo l'obiettivo che si pone la proposta modificativa. Premesso che a suo tempo non ho votato quella legge, voglio evidenziare la necessità di far rimanere in montagna gli abitanti consentendo loro i tagli di diradamento, quelli saltuari, quelli di manutenzione e i lavori di difesa forestale; infatti i montanari hanno un'esperienza millenaria di gestione dell'ambiente per cui dobbiamo consentirne l'intervento. Se vincoliamo il montanaro a regole stabilite a tavolino non possiamo pretendere che siano messe in pratica.

Pertanto sostengo questa orma che non va contro l'ambiente ma anzi va a difesa dell'uomo che difende l'ambiente.

GALDELLI. Dichiaro l'astensione del mio Gruppo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

*(Caccia, pesca e prodotti del sottobosco)*

1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.

2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I proventi dell'esercizio nei territori montani di caccia, pesca e prodotti del sottobosco sono assegnati alle comunità montane in base ai criteri fissati dalla legge regionale e vanno finalizzati:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile».

6.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

6.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il termine «consortile».*

6.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) le regioni e le province autonome con specifiche norme legislative ed appositi regolamenti adottano adeguati provvedimenti atti a non consentire l'accesso degli estranei ai fondi privati onde evitare l'indebita appropriazione di quanto, funghi compresi, ai sensi dell'articolo 820 del codice civile, appartiene al proprietario o al conduttore dei terreni».

6.5

CARLOTTO

GALDELLI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo perchè la disposizione ci sembra un modo sbrigativo ed insufficiente per affrontare una materia complessa quale quella relativa ai problemi della caccia, della pesca e soprattutto dei prodotti del sottobosco. Tant'è che vi è una iniziativa legislativa tendente a definire i prodotti del sottobosco, il loro utilizzo e gli annessi e connessi. Ove si approvasse l'articolo 6, rischieremmo di determinare aspettative senza risolvere i problemi.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è contrario a questo emendamento.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Anche il Governo è contrario.

GALDELLI. Signor Presidente, considerato il parere del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 6.2.

CARLOTTO. Signor Presidente, lo faccio mio. A me pare che questa proposta emendativa non sia affatto improvvisata e soprattutto essa non comporta alcuna spesa. Si tratta di non sottrarre alla montagna ciò che è della montagna.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere contrario su questo emendamento, che peraltro solleva alcuni dubbi di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'esame di questi disegni di legge non è iniziato stasera. La discussione che stiamo svolgendo rappresenta il punto di arrivo di un lavoro che ha visto impegnata la Sottocommissione per mesi. Con fatica abbiamo licenziato un testo che rappresenta una sintesi unitaria delle proposte che erano state presentate. Su quel testo abbiamo ascoltato le regioni e le organizzazioni professionali, dalle quali abbiamo ricevuto un consenso pieno. Ora dobbiamo lavorare tenendo presente che quel testo costituisce necessariamente una base che può essere stravolta. Laddove dovessimo accogliere l'emendamento 6.2, presentato dai colleghi Gibertoni e Ottaviani, si stravolgerebbe il testo licenziato.

Ha ragione il rappresentante del Governo a sostenere che si tratta di un emendamento incostituzionale. Con questo disegno di legge non possiamo limitare la sovranità di altri enti.

CARLOTTO. Sono anche disposto a ritirare questo emendamento. Mi si consenta tuttavia di rivolgere un cordiale chiarimento al Governo. Qui non si parla del frutto del bosco...

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Io leggo l'italiano: significa che i proventi di un'azienda forestale devono essere riportati in montagna.

CARLOTTO. Si parla di proventi dell'esercizio nei territori montani di caccia, pesca e prodotti del sottobosco. Se l'area montana, che è un bene pubblico della collettività, determina questi proventi, è giusto che essi rimangano alla montagna.

Tuttavia ritiro l'emendamento.

GALDELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 6.4.

CARLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 ha una storia molto antica. Mi rendo conto che se si vuole dare a questo disegno di legge un taglio di carattere generale, l'emendamento non vi rientra.

Tuttavia rischiamo di continuare a pensare alle grandi cose senza occuparci dei fatti minori che sono quelli che determinano i risultati maggiori. Il provento maggiore per colui che lavora in montagna deriva proprio dal fungo. Ebbene, purtroppo il fungo viene sottratto dai raccoglitori abusivi, talvolta anche con la compiacenza della comunità locale. Il privato non può chiedere che il suo terreno venga vigilato nè può provvedervi per conto proprio, soprattutto quando è anziano. Noi vogliamo dar luogo ad una formulazione che consenta alla polizia pubblica di intervenire a difesa delle proprietà private. Il fungo infatti rappresenta piuttosto una scusa per recarsi nelle proprietà private e sottrarre altri frutti, come le castagne e così via.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il codice civile prevede, all'articolo 841, idonee forme di tutela per la proprietà privata.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

MANZI. Non mi convince la risposta del rappresentante del Governo. Infatti se ognuno recintasse il proprio fondo (per fortuna i montanari non lo fanno) non si capisce come farebbe a recarvisi. Il problema dei prodotti del sottobosco comunque esiste e una risposta bisogna darla in un modo o nell'altro.

PRESIDENTE. Voglio far notare al collega Carlotto che esiste una normativa secondo la quale nelle zone di pianura chiunque ha possibilità di accesso ai fondi e può raccogliere anche i funghi. Io abito in una zona non montana dove i cittadini si recano a raccogliere funghi liberamente; non possiamo introdurre una norma che altera l'ordinamento giuridico, per cui invito il collega Carlotto a ritirare l'emendamento.

CARLOTTO. Mi richiamo allo spirito di collaborazione esistente in Commissione e ritiro l'emendamento anche se a mio avviso quanto espresso dal rappresentante del Governo non motiva un parere contrario, perchè significa che ogni coltivatore dovrebbe recintare i propri fondi magari con un reticolato per non consentire la sottrazione di un prodotto che gli appartiene.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. All'articolo 6 si propone una questione emersa a proposito dell'articolo 1 e cioè la possibilità di riferire la normativa al concetto di comune e comunità montana o a quello di territorio montano. Nel primo caso ci richiamiamo alla disciplina della legge n. 142 del 1990, nel secondo alla n. 1102 del 1971. Nel caso dell'articolo 6 si parla di ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia e mi pare che ci si riferisca ai territori dei comuni. Propongo pertanto un emendamento semplicissimo volto a sostituire, al comma 1, le parole: «nei territori montani» con le altre: «nei comuni montani». Ne do lettura:

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori montani», con le altre: «nei comuni montani».*

6.6

IL RELATORE

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Infatti sarebbe meglio precisare che la definizione dei comuni montani è quella che si ricava dall'articolo 1. Pertanto presento un emendamento in tal senso, di cui do lettura:

*All'emendamento 6.6, dopo le parole: «nei comuni montani», aggiungere le altre: «come definiti all'articolo 1 della presente legge».*

6.6/1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6/1 del Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6 presentato dal relatore Carpenedo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GALDELLI. Dichiaro il voto contrario nel nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

##### *(Forme di gestione del patrimonio forestale)*

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenuti a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecompatibile nell'ambito del piano

forestale nazionale, nonchè finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e del programma comunitario LIFE.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, di proprietà degli enti locali, delle associazioni agrarie comunque denominate e di altri enti, viene assicurata dalle regioni, mediante la costituzione di consorzi ed aziende, ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del Piano forestale nazionale, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata.

2. Le comunità montane, anche nei casi di cui al successivo comma 4, individuano nei territori di competenza i beni agro-silvo-pastorali di cui promuovono la razionale gestione e manutenzione attraverso la costituzione di consorzi di cui al comma 1 e di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari, riconosciute idonee dalle regioni, volte alla tutela, alla migliore gestione ed al rimboschimento dei beni agro-silvo-pastorali».

7.9

RABINO, MICOLINI

*Al comma 1, sostituire la parole: «tre quarti» con le altre: «due terzi».*

7.1

GIBERTONI, OTTAVIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Il Ministero per il coordinamento» fino a: «dell'ambiente».*

7.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le parole: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

7.10

CARLOTTO

*Al comma 2, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».*

7.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del programma comunitario LIFE» con le seguenti: «di programmi comunitari».*

7.11

CARLOTTO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato può attribuire alle regioni i finanziamenti di cui all'articolo 2».*

7.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*Al comma 3, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e i comuni montani».*

7.5

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*Al comma 3, le parole: «associazioni di proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «società fra proprietari da costituirsi anche in forma cooperativa» e aggiungere, in fine, dopo la parola: «boschi» le seguenti: «in vista della loro razionale utilizzazione economica».*

7.6

OTTAVIANI, GIBERTONI

*Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«5. Con legge regionale possono essere affidati:

a) alle comunità montane compiti di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale dei boschi di loro competenza;

b) alle comunità montane, ai consorzi e alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 compiti di manutenzione e conservazione del territorio ai fini agricoli e paesistici oltre che forestali».

7.7

GIBERTONI, OTTAVIANI

*Al comma 5, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».*

7.8

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «suddette attività» inserire le seguenti: «compresi quelli relativi al personale tecnico e di vigilanza».*

7.12

RABINO, MICOLINI

RABINO. L'emendamento 7.9 si intende illustrato.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo si rimette al voto della Commissione.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Ricordo che questo emendamento è stato lungamente esaminato dalla Sottocommissione. In quella sede avevamo deciso di accogliere quattro emendamenti, mentre si era deciso di respingere questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dai senatori Rabino e Micolini.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduto l'emendamento 7.1.

GALDELLI. Signor Presidente, le argomentazioni sottese all'emendamento 7.2 sono state accolte dalla Sottocommissione. Al comma 2 si fa riferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero dell'ambiente sottraendo così la competenza sui piani di forestazione alle regioni. Questo e gli altri emendamenti che abbiamo presentato tendono a ripristinare lo spirito della legge.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Come sapete è prevista la competenza dell'ex Ministero dell'agricoltura per le opere irrigue di rilevanza nazionale con finanziamenti concessi direttamente da consorzi di bonifica mediante l'approvazione dei piani regionali. Ciò consente ai consorzi di bonifica che sono al di fuori dei territori montani di ricevere finanziamenti diretti. L'emendamento 7.2 impedirebbe invece ai consorzi montani di ricevere contributi diretti dal Ministero dell'agricoltura.

La battaglia politica che riguarda il rapporto fra consorzi di bonifica, regioni e Ministero dell'agricoltura e Ministero dell'ambiente può essere fatta in altra sede; non in questa, altrimenti ridurremmo le possibilità di finanziamento.

GALDELLI. Ma qui non c'entrano i consorzi di bonifica, si tratta degli interventi di forestazione.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Per le opere irrigue di carattere nazionale i finanziamenti sono concessi direttamente dal Ministero dell'agricoltura. Se sopprimessimo il riferimento al Ministero dell'agricoltura e al Ministero dell'ambiente, escluderemmo la possibilità di finanziamenti diretti.

GALDELLI. Con l'emendamento 7.4 prevediamo che lo Stato possa attribuire alle regioni i finanziamenti di cui all'articolo 2.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Però in questo modo si riducono le possibilità di finanziamento diretto.

GALDELLI. D'accordo, ritiro l'emendamento 7.2.

CARLOTTO. L'emendamento 7.10 si illustra da sè.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è favorevole.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Carlotto.

**È approvato.**

GALDELLI. L'emendamento 7.3 si illustra da sè.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è favorevole.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

**È approvato.**

CARLOTTO. L'emendamento 7.11 si illustra da sè.



CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere del relatore è favorevole.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Carlotto.

**È approvato.**

GALDELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.4 e do per illustrato l'emendamento 7.5.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è contrario all'emendamento 7.5 perchè un conto è attribuire finanziamenti alle comunità montane e ai comuni, altro è attribuire ai comuni insieme alle comunità montane il compito di individuare idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 7.6 e 7.7.

GALDELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.8.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere del relatore è favorevole.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

**È approvato.**

CARLOTTO. Faccio mio l'emendamento 7.12 in quanto apporta maggiore chiarezza e comprende anche la vigilanza.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario in quanto è già specificato nell'articolo il concetto espresso nell'emendamento.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Anch'io sono contrario.

CARLOTTO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

### CAPO III

#### UTILIZZAZIONE DI RISORSE

##### Art. 8.

*(Autoproduzione e benefici in campo energetico)*

1. L'energia elettrica prodotta nei commi montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, va interpretato nel senso che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione d'energia elettrica di soccorso nonché l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo di potenza nominale fino a 500 KW, può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel S.p.A. ed all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio. L'energia elettrica da chiunque prodotta nei territori delle comunità montane da generatori con potenza elettrica fino a trenta KW o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, può essere, con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo».

8.5

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «comuni montani» con le seguenti: «territori montani».*

8.1

CARLOTTO

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «cento».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «riduzione» sopprimere il periodo: «di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale» e aggiungere le parole: «non inferiore al 50 per cento».*

8.4

DUJANY

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In caso di mancata comunicazione del parere entro il termine predetto, questo si intende favorevole».*

8.2

COMPAGNA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali».

8.3

CARLOTTO

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Sono contrario all'emendamento del Governo, che in sostanza trasforma l'esenzione dall'imposta erariale sul consumo per generatori con meno di trenta chilowatt, in possibilità di esenzione. Una norma giuridica che introduce un «può essere» non vale più di un ordine del giorno. Il Governo inoltre non deve preoccuparsi di problemi di copertura; abbiamo discusso a lungo con i rappresentanti dell'Enel e tentato di dare una dimensione al problema. L'imposta erariale sul consumo di energia elettrica produce un gettito di 400 miliardi l'anno; se applichiamo a questa cifra un coefficiente di 0,20 che tiene conto del rapporto tra la popolazione dei comuni montani e l'intera popolazione nazionale, si tratterebbe di 80 miliardi di imposta erariale sui territori e su tutti i comuni montani. La produzione di energia elettrica oggi ottenuta da impianti con potenza elettrica fino a trenta chilowatt è

inferiore di gran lunga all'1 per cento: il comma 1 dell'articolo 8 ha valore di indirizzo e di incentivo a costruire questi piccoli impianti in cambio di agevolazioni e pertanto mi sembra preferibile. L'Enel ritiene più preoccupante il comma 2 dell'articolo 8 e cioè la riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici che «può essere concessa» dal Comitato interministeriale prezzi, in quanto può provocare maggiori problemi di copertura.

DUJANY. Quando si parla al comma 1 di imposta erariale sul consumo ritengo necessario specificare che sono comprese anche le addizionali erariali. Ritengo che dall'Enel abbiamo avuto dei chiarimenti sulla differenza tra autoproduttori di energia elettrica che producono e vendono all'Enel e quelli che, in casa o negli alberghi di alta montagna, hanno introdotto impianti fatti in proprio ed a loro spese.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Quelli non pagano il sovrapprezzo termico.

DUJANY. Ma pagano l'imposta erariale di consumo e la subconcessione o la concessione, anche se si tratta di un diritto di natura diversa. Il limite dei trenta chilowatt per l'esenzione mi sembra eccessivamente basso: da un'indagine effettuata nella mia regione si è rilevato un numero di circa 100-150 autoproduttori e credo che l'esenzione nei loro confronti rappresenti un notevole contributo sul piano ambientale e dell'economia più in generale.

Per quanto riguarda il problema del sovrapprezzo termico per le zone di montagna, si tratta di una questione oggetto di polemiche ormai decennali. Il sovrapprezzo era stato introdotto con legge per far fronte alla maggiorazione delle spese incontrate dalle società idroelettriche a seguito dell'utilizzazione della sorgente energetica a base di petrolio e a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio stesso. Gli impianti che hanno come sorgente alimentatrice l'acqua non dovrebbero pagare il sovrapprezzo termico, pertanto è logico che abbiano almeno una riduzione del 50 per cento, come ho proposto nel mio emendamento, in quanto il sovrapprezzo è una ruberia che viene estesa a coloro che producono corrente idroelettrica in zone di montagna.

GALDELLI. C'è un problema tecnico, in quanto nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria è prevista la soppressione del Comitato interministeriale prezzi, soppressione di cui si dovrebbe tener conto. Quindi noi andremmo ad approvare una norma già vecchia e superata.

Chiedo pertanto che la proposta del senatore Dujany sia corretta tenendo conto anche di questo fatto.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Faccio notare che la soppressione del CIP non significa eliminare la figura di chi deve decidere. Potremmo anche precisare che lo sgravio non deve essere inferiore al 70 per cento, ma dovremmo individuare un altro soggetto, per esempio il Ministro dell'industria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

CARLOTTO. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, mi rimetto a quanto specificato dal relatore. Occorre distinguere tra territori montani e comuni montani. Gli interventi di cui all'articolo 8 sono rivolti a privati, cioè alle aziende agricole e alle case sparse. Ritengo che debbano essere interessati anche gli abitanti di comuni non interamente montani.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. In questo caso sono favorevole a fare riferimento ai territori montani e non ai comuni montani. Ripercorriamo un'ultima volta questo discorso. All'articolo 1 definiamo le azioni specifiche a favore della montagna per il territorio, per i servizi, per la cultura e per lo sviluppo economico. I possibili ambiti territoriali sono o quelli definiti dalla legge n. 991, che non si riferisce ai confini comunali, o quelli derivanti dalla legge n. 142, che per la prima volta ha dato luogo alla categoria dei comuni montani: *sono comuni montani quelli i cui territori sono compresi nelle comunità montane*.

Vi sono tuttavia comuni che non sono interamente montani e non ha senso dire che la comunità montana svolge il servizio per i territori montani, altrimenti vi sarebbe una parte del suo territorio per il quale essa deve provvedere e un'altra parte per la quale non deve provvedere.

In questo caso si tratta effettivamente di aiuti individuali e forse è più giusto fare riferimento ai territori montani.

L'obiezione del collega Carlotto è che con la definizione di «comuni montani» si lasciano fuori parti del territorio di comuni non interamente montani che non sono inseriti nelle comunità montane. Pensiamo, ad esempio, ad un comune il cui territorio si estende a ridosso del mare e sul quale tuttavia insistono alcune case sparse in montagna, un comune che pertanto non è inserito in una comunità montana. In questo caso l'agricoltore che si trova in cima alla montagna verrebbe ingiustamente escluso dal beneficio.

Quando ci si riferisce ai servizi è d'obbligo privilegiare la definizione «comuni montani», viceversa, quando si fa riferimento al singolo operatore economico ed in particolare a quelli agricoli, occorre fare riferimento ai territori montani.

Peraltro se consideriamo la popolazione residente non c'è grande differenza.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Voglio richiamare l'attenzione sul fatto che creiamo una condizione per cui chi vive in montagna è assoggettato ad un diverso prezzo del consumo dell'energia elettrica in ragione solo del disagio ambientale ed indipendentemente dal reddito. In tal modo una persona magari con reddito elevato godrà della riduzione del prezzo: mi pare che non possiamo introdurre un principio del genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Dujany.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 8.2.

CARLOTTO. L'emendamento 8.3 è diretto, come già ho ripetuto più volte, a favorire la presenza umana nelle zone di montagna dove molto spesso le abitazioni sono distanti tra loro, a volte chilometri dal centro abitato, e non sono collegate con linee telefoniche e raramente con quelle elettriche, con la conseguenza che soltanto gli anziani vi rimangono a vivere. L'emendamento è dunque diretto a favorire la permanenza sul territorio montano anche di giovani.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Si tratta di un meccanismo non nuovo; ricordo infatti che anche la Cassa per il Mezzogiorno prevedeva un contributo a fondo perduto in tal senso; rimane però da definire la questione degli allacciamenti. Per tali motivi mi rimetto alle Commissioni.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritengo che le norme senza valore cogente debbano essere evitate e in ogni caso stiamo parlando dei soldi di altri. Ciò premesso mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Carlotto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

Il senatore Carlotto ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

«8-bis.

1. A favore dei comuni e delle comunità montane, nel cui territorio si realizzi un serbatoio artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo rapportato alla capacità del serbatoio a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

2. Il sovracanone è stabilito dalle regioni e dalle province autonome d'intesa con le comunità montane sentite le organizzazioni professionali di categoria. I sovracanone è ripartito tra il comune o i comuni sede dell'invaso e la comunità montana o le comunità montane di appartenenza secondo le indicazioni delle Regioni. Quando il serbatoio ricade sul territorio di più comuni o comunità, la percentuale di sovracanone spettante viene determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno vaso e interessata dalle opere di ritenuta».

8.0.1

CARLOTTO

CARLOTTO. La filosofia che ispira l'emendamento è sempre la stessa: non sottrarre gli abitanti alle loro montagne e valorizzare le risorse della montagna. Quando vengono costruiti degli invasi deve essere previsto un ritorno alle zone montane al fine di favorire gli abitanti e le comunità montane interessate alla costruzione di invasi e di serbatoi di acqua per uso multiplo.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Entriamo in un campo che non è di competenza del provvedimento al nostro esame, pertanto esprimo parere contrario.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Anche io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Carlotto.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

#### Art. 9.

*(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)*

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito all'uopo abilitati, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, la lettera a) prende il posto della lettera b) e la lettera b) prende il posto della lettera a).*

9.1

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere le seguenti parole: «che non rientrano, secondo la legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti pubblici».*

9.3

RABINO, MICOLINI

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessarie, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

6. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

9.2

CAMPAGNOLI



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere a), e) e f), del comma 1, gli enti interessati possono avvalersi anche di strutture esterne al loro organico regolando i conseguenti rapporti con specifiche convenzioni sottoposte preventivamente al parere dei previsti organi di controllo».

9.4

CARLOTTO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «all'uopo abilitati».*

9.5

IL GOVERNO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 9.1.

RABINO. L'emendamento 9.3 è volto ad aggiungere, al comma 1, lettera g), le seguenti parole: «che non rientrano, secondo la legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti pubblici». Si tratta di una specificazione necessaria.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alle Commissioni.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono perplesso; mi domando infatti quale sia l'obiettivo dell'articolo 9. Uno è sicuramente la promozione da parte delle comunità montane dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ad alcuni settori, tra cui la realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio di loro competenza. Ritengo pertanto che eventuali altri enti pubblici avrebbero in ogni caso bisogno del consenso dei comuni, in quanto non può trattarsi di un atto di imperio.

Pertanto, la precisazione introdotta dall'emendamento dei senatori Rabino e Micolini sembrerebbe pleonastica. Tuttavia, chiedo ai presentatori se vi è qualche caso concreto che giustifichi una ulteriore precisazione di questo genere.

RABINO. Signor Presidente, a seguito delle precisazioni fornite dal relatore, ritiro l'emendamento 9.3.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 estende alle comunità montane la possibilità che la legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce agli enti locali di stipulare convenzioni e di partecipare a consorzi. Infatti, dal momento che quella legge ha equiparato le comunità montane agli altri enti locali, credo che questa previsione vada inserita.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo non ha nulla da osservare e pertanto si rimette alle Commissioni.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, nel merito anche il relatore non ha nulla da osservare; tuttavia, per una migliore collocazione sistematica, vorrei invitare il senatore Campagnoli a trasformare il suo emendamento in un articolo aggiuntivo all'articolo 9.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, accetto la proposta avanzata dal relatore.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, l'emendamento 9.5 si rende necessario per ragioni sistematiche connesse alla nuova legge bancaria; si tratta di una modifica meramente formale.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal Governo.

**È approvato.**

CARLOTTO. L'emendamento 9.4 si collega, in qualche modo, all'emendamento precedente presentato dal senatore Campagnoli. Infatti, dal momento che alle comunità montane è attribuito l'esercizio di una serie di funzioni e di servizi comunali in particolari settori, è necessario che, per assolvere i loro compiti, queste siano dotate di personale specializzato. Pertanto, onde evitare che le comunità montane siano costrette ad assunzioni dirette, salvo poi ritrovarsi con personale in esubero una volta realizzate le iniziative che sono chiamate ad effettuare nell'interesse dei comuni che rappresentano, con il mio emendamento propongo che tali enti possano avvalersi anche di strutture esterne convenzionate.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere contrario perchè vi è già una norma di carattere generale che regola la materia. Nella realtà, infatti, chi impedisce ad un ente di potersi avvalere anche di strutture esterne? Per questo motivo, inviterei il senatore Carlotto a ritirare l'emendamento.

CARLOTTO. Signor Presidente, accolgo l'invito del rappresentante del Governo e ritiro l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo adesso alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Campagnoli (già emendamento 9.2), su cui si sono espressi favorevolmente il relatore ed il rappresentante del Governo.

CARLOTTO. Signor Presidente, personalmente ritengo molto importante l'approvazione di questo emendamento perchè va nella direzione indicata dalla legge n. 142. Esso infatti tende a far sì che anche i piccoli comuni, attraverso le comunità montane, possano dar vita ad iniziative consorziate o collegate al fine di incrementare i servizi e di ridurre le spese.

GALDELLI. Anche il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Campagnoli, tendente ad inserire l'articolo 9-bis.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

*(Incentivi alle innovazioni produttive)*

1. Per le iniziative volte alla promozione di nuove e moderne tecnologie produttive per i comuni montani compatibili con l'ambiente, nonché per le iniziative volte alla creazione nei comuni montani di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti, ivi compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue e di trattamento, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti nei settori artigiano e industriale rientranti nei criteri individuati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e compatibili con i piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, poste in essere da imprese industriali ed artigiane o loro consorzi, le regioni sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in conformità alla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure da essa previste, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 5 miliardi di lire.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1 non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, terzo rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».*

*Al quinto rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «aree montane».*

10.1

CARLOTTO

*Al comma 1, dopo la parole: «esistenti» inserire: «anche con l'impianto di più moderni sistemi di telecomunicazioni».*

10.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

*All'articolo 10 dopo le parole: «industriali e artigiane» inserire le seguenti: «o di allevamento».*

10.5

RABINO, MICOLINI

*Al comma 2, secondo rigo, la parola «può» è sostituita dalla seguente: «deve».*

10.2

COMPAGNA

*All'emendamento 10.3 dopo le parole: «reti idriche» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze istituzionali dei consorzi irrigui e di bonifica per il settore dell'irrigazione».*

10.3/1

RABINO, MICOLINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Le comunità montane, anche mediante la costituzione di aziende speciali o di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, possono promuovere, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, la costruzione e la gestione di reti idriche e di centraline idroelettriche nonchè di impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di utilizzazione dell'energia stabiliti dalla legge. A tal fine le comunità montane possono anche convenzionarsi o costituire consorzi tra loro, con comuni montani, nonchè con l'Enel ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative.

4. Le comunità montane possono altresì convenzionarsi o riunirsi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, per la realizzazione e la gestione di discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili.

10.3

CAMPAGNOLI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, per rendere più scorrevole il testo del comma 1, ne proporrei la seguente riformulazione: «Nei comuni montani per le iniziative volte alla promozione di nuove moderne tecnologie produttive compatibili con l'ambiente, nonché per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti, ivi compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue e di trattamento, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti nei settori artigiano e industriale poste in essere da imprese industriali ed artigiane o loro consorzi, le regioni sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in conformità alla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure da essa previste, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 5 miliardi di lire».

GALDELLI. Signor Presidente, qualora venisse recepita l'ipotesi di riformulazione del comma 1 testè prospettata dal relatore, sarei disponibile a ritire l'emendamento 10.4 a mia firma.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, riterrei opportuno un ulteriore approfondimento in merito alla proposta di riformulazione del comma 1 avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Per consentire il raggiungimento di un accordo su eventuali testi migliorativi del comma 1, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 17,25, vengono ripresi alle ore 17,45.*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in sede di approfondimento del comma 1 dell'articolo 10 sono emerse forti perplessità sia sul testo proposto dalla Sottocommissione sia sulle diverse ipotesi di modifica del testo stesso. Presento pertanto il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10.6

FRANCHI

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.3 riservandomi di presentare questa proposta con riferimento ad un articolo successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, da me presentato.

**È approvato.**

Conseguentemente a questa votazione restano preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10.

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 10.0.1.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT.T.SSA MARISA NUDDA